



Decisione generale del 6 dicembre 2021 concernente l'approvazione dei piani di utilizzazione della rete (PiUR) per gli anni 2023, 2024 e 2028 secondo l'articolo 9b capoverso 3 Lferr

L'Ufficio federale dei trasporti (UFT) decide:

1. l'approvazione dei piani di utilizzazione della rete (PiUR) per gli anni 2023, 2024 e 2028 secondo l'articolo 9b capoverso 3 Lferr.
2. Per quanto riguarda il PiUR 2023, la presente approvazione sostituisce quella del 30 novembre 2020.
3. Per quanto riguarda il PiUR 2024, la presente approvazione sostituisce quella del 15 gennaio 2018.
4. A un eventuale ricorso contro la presente decisione viene tolto l'effetto sospensivo per quanto riguarda il PiUR 2023.
5. La presente decisione è pubblicata nel Foglio federale (FF).

La documentazione è disponibile sul sito dell'UFT (www.bav.admin.ch/bav/it/home/modi-di-trasporto/ferrovia/informazioni-specifiche/programma-e-piani-di-utilizzazione-della-rete.html) oppure può essere consultata, dietro preavviso, presso la sede dell'Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen.

Rimedi giuridici

In virtù degli articoli 44 segg. della legge federale sulla procedura amministrativa (PA) contro la presente decisione può essere interposto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Foglio federale. Secondo l'articolo 20 PA il termine di ricorso comincia a decorrere il giorno successivo alla notifica. L'atto di ricorso deve contenere le richieste, le relative motivazioni e l'indicazione dei mezzi di prova. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova. L'atto di ricorso deve recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. L'eventuale rappresentante deve essere in possesso di una procura scritta. L'autorità di ricorso esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA).

5 gennaio 2022

Ufficio federale dei trasporti:

Il direttore, P. Füglistaler

